

*L'uso del presente regolamento è stato gentilmente concesso a Fiera Milano spa da INDICAM Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, che lo ha elaborato e ne è titolare.  
The use of this regulation, developed and owned by INDICAM - Centromarca Institute for the fight against counterfeiting, has been kindly granted to Fiera Milano spa*

**Servizio Proprietà Industriale e Intellettuale  
REGOLAMENTO**

***Intellectual Property Service  
REGULATION***

<p><u>PREMESSA</u></p> <p>L'attuale struttura e dimensione del mercato indirizzano l'economia verso una crescente interazione di risorse caratterizzate sempre più da elementi intangibili: il marchio, il design, l'innovazione tecnologica e le opere dell'ingegno. Tali elementi sono quelli che determinano il vantaggio competitivo delle imprese. Il preservare e valorizzare al meglio tali elementi costituisce l'attuale sfida strategica di ogni impresa innovativa. La proprietà industriale e intellettuale costituisce lo strumento giuridico a tutela di tali interessi e la sua prima espressione normativa di respiro internazionale nacque proprio a Parigi alla fine del 1800 allo scopo di proteggere le innovazioni presentate alle grandi fiere espositive. E' proprio nel momento di maggiore esposizione della risorsa immateriale che la stessa necessita di ricevere un'efficace protezione da indebite usurpazioni. L'esposizione in fiera rappresenta una delle maggiori opportunità di promozione commerciale per ogni azienda e usualmente in fiera vengono presentate per la prima volta le innovazioni realizzate. In questo particolare momento l'espositore, che non sia adeguatamente protetto con gli strumenti giuridici della proprietà industriale e intellettuale, corre il rischio di vanificare lo sforzo e gli investimenti competitivi profusi nella realizzazione di prodotti innovativi. Analogamente, la presenza in fiera di espositori con prodotti in violazione di privative altrui arreca un danno gravissimo al legittimo titolare dell'innovazione. Colui che imita scorrettamente provoca un danno diretto mediante la distorsione della clientela attuale o potenziale del legittimo titolare e un danno indiretto all'immagine stessa del legittimo titolare, il quale potrebbe venire confuso o associato indebitamente ad altri soggetti (magari con caratteristiche qualitative inferiori), provocando un</p>	<p><u>PREAMBLE</u></p> <p>The current structure and size of the market direct the economy towards an increasing interaction of resources that are characterised more and more frequently by intangible elements, i.e. trademarks, designs, and technological innovations. Such elements determine the competitive advantage of companies. Preservation and exploitation of such elements is the current strategic challenge for any innovative company. Intellectual property is the legal mean of protecting such elements. The first international regulation of intellectual property was issued in Paris at the end of 1800 in order to protect the innovations that were shown at the big exhibition fairs. It becomes fundamental to provide intangible resources with an effective protection against infringement when they receive public exposure. Fairs provide companies with one of the greatest opportunities for business promotion and in such occasions companies usually seize the opportunity to present their innovations for the first time. On such an occasion, the exhibitor, who is not adequately protected by intellectual property law, runs the risk of fruitlessly making the competitive efforts and investments to develop the innovative products. At the same time, should the fair be attended by exhibitors who present products infringing other parties' intellectual property rights, this conduct can be extremely prejudicial to the legitimate owner of the innovation. A party that unfairly imitates another party's innovation causes both direct damage, through distortion of the current or potential clients of the legitimate owner, and indirect damage to the image of the legitimate owner, which could be confused or unduly associated with other parties (even of inferior quality), thus causing an actual "debasement" of the original product, which would be considered "inflated".</p>
--	---

<p>effettivo “svilimento” del prodotto originale percepito come “inflazionato”. L’accettazione integrale e la sottoscrizione del presente regolamento sono pertanto condizioni imprescindibili per la partecipazione alla manifestazione fieristica.</p> <p><b>Il Servizio Proprietà Industriale e Intellettuale</b> ha i seguenti scopi,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) in primo luogo, quello di informare gli espositori del contenuto e delle caratteristiche dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché dei mezzi a disposizione per proteggerli da eventuali violazioni;</li> <li>2) in secondo luogo, quello di permettere la rapida ed efficace verifica della presenza di casi di contraffazione o usurpazione presso gli espositori delle varie manifestazioni fieristiche. Questo al fine di ottenere la prova di eventuali violazioni, che altrimenti potrebbe essere ottenuta solo mediante onerosi procedimenti giudiziari (chiamati di “descrizione”) che spesso non riescono ad esplicitare gli effetti desiderati. Tale servizio si limiterebbe a procedere, su richiesta di chiunque interessato, alla ricognizione fotografica di oggetti in asserita violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale e al rilascio di un apposito verbale di accertamento della presenza dei suddetti oggetti nello stand dello specifico espositore coinvolto;</li> <li>3) in terzo luogo, quello di procedere, su richiesta della parte istante, ad una preliminare valutazione della natura contraffattoria o usurpativa di un prodotto e, in caso di violazione, di provvedere all’ordine di rimozione del medesimo dagli spazi espositivi, con materiale apprensione di un esemplare a scopo probatorio da parte del Servizio, e, in caso di inottemperanza a tale ordine, alla sua esecuzione forzata.</li> </ol>	<p>Therefore, a total acceptance and signing of this Regulation are preconditions to the attendance of the fair.</p> <p><b>The Intellectual Property Service</b> has the following purposes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) to inform exhibitors about the content and features of intellectual property rights, as well as the available means to protect them against any potential infringement;</li> <li>2) to enable a fast and effective ascertainment of cases of infringement or piracy among exhibitors at fairs. This service is meant to collect evidence of possible infringements, which could otherwise be obtained only through onerous legal proceedings (called “description proceedings”), which often cannot produce the desired effects. Such a Service only implies, upon request by any party, a photographic identification of items that are alleged as infringing Intellectual Property rights, and the issuing of a relevant report concerning the ascertainment of the presence of such items in the booth of the alleged counterfeiter.</li> <li>3) upon the party’s request, to give course to a preliminary evaluation of the infringing nature of a product and, should the infringement be ascertained, to execute the order of removal of said product from the Expo area, with physical retention of a sample of the good for evidence collection purposes and, in case of failure to comply with such an order, the compulsory execution of the above mentioned order.</li> </ol>
<p><u>ART. 1 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO</u></p> <p>1.1 E’ istituito in seno a HOST il <b>Servizio Proprietà Industriale e Intellettuale</b> (qui in avanti richiamato come “il Servizio”).</p> <p>1.2 Il <b>Servizio Proprietà Industriale e Intellettuale</b> è diretto a tutelare gli interessi degli espositori e dei visitatori nelle manifestazioni fieristiche organizzate presso la Fiera Milano spa in relazione ai propri diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale. Tutti gli espositori si impegnano a rispettare i diritti di proprietà Industriale e Intellettuale efficaci in Italia di cui al D.lgs. n. 30/2005, come modificato dal D. Lgs.</p>	<p><u>SECTION 1 – ESTABLISHMENT OF THE SERVICE</u></p> <p>1.1 The <b>Intellectual Property Service</b> (hereinafter referred as to the “Service”) is established at HOST.</p> <p>1.2 The <b>Intellectual Property Service</b> is directed to protect both exhibitors’ and visitors’ interests related to their intellectual property rights, at the fairs which are organized by Fiera Milano spa. All exhibitors undertake not to infringe third parties’ Intellectual Property rights which are effective in Italy pursuant to Legislative Decree No. 30/2005, as amended by Legislative Decree No. 131 of August 13, 2010 and other Community or International laws.</p>

<p>13 agosto 2010, n. 131 e alle norme comunitarie e internazionali.</p> <p>1.3 Il Servizio può essere attivato anche in ricorrenza di ipotesi qualificabili come di Concorrenza Sleale. In tali casi il Servizio sarà limitato alle sole attività di informazione.</p>	<p>1.3 The Service can be activated also in unfair competition cases. In these cases the Service's activity will be limited to the <b>Information</b> function.</p>
<p><u>ART. 2 – CONTENUTI DEL SERVIZIO</u></p> <p>Il Servizio è diretto a svolgere tre funzioni:</p> <p>a) <b>INFORMAZIONE</b> – consiste nell’offerta di una prima informazione specialistica in tema di proprietà industriale e intellettuale per gli espositori che desiderino conoscere le opportunità messe a disposizione dalla legge per la protezione delle proprie creazioni nonché in tema di Concorrenza Sleale.</p> <p>b) <b>TUTELA</b> – consiste nella possibilità di raccogliere in maniera ufficiale la prova della presenza di ipotesi di violazioni di diritti di proprietà industriale e intellettuale presso gli espositori.</p> <p>c) <b>INTERVENTO</b> - consiste nella possibilità di chiedere a un collegio di esperti in Proprietà Industriale che sia accertato in via sommaria che un prodotto costituisca una contraffazione o una usurpazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale della parte istante, e che in conseguenza di ciò venga ordinata la rimozione del prodotto contestato dagli spazi espositivi.</p>	<p><u>SECTION 2 – CONTENTS OF THE SERVICE</u></p> <p>The Service has three functions:</p> <p>a) <b>INFORMATION</b> – it provides the exhibitors who wish to know the legal opportunities available to protect their own intellectual property rights, with preliminary specific information relating to intellectual property issues as well as to unfair competition cases.</p> <p>b) <b>PROTECTION</b> – it gives the opportunity to officially collect the evidence of a possible case of infringement of intellectual property rights among the exhibitors.</p> <p>c) <b>INTERVENTION</b> – it gives the opportunity to claim before a Panel of experts in Intellectual Property the preliminary ascertainment of the infringement of the intellectual property rights of the claimant and consequently to obtain the removal of the challenged product from the Expo area.</p>
<p><u>ART. 3 – PERSONALE ADIBITO</u></p> <p>3.1 Il Servizio assicura la presenza quotidiana, durante le giornate di esposizione, di personale esperto in tema di brevetti, marchi, design industriale e diritti d’autore (scelti, in base alla disponibilità e comunque ad insindacabile giudizio del Servizio. Il personale sarà costituito in parte da personale di Jacobacci &amp; Partners spa e in parte da esperti esterni, selezionati a seconda delle necessità di tipologie delle varie esposizioni e fiere).</p> <p>3.2. In particolare, per quanto riguarda la funzione di <b>INTERVENTO</b>, si avrà cura di selezionare personale che non sia in conflitto di interessi con le parti coinvolte e rispetti i requisiti di cui all’art. 51 c.p.c.</p> <p>3.3 La Fiera metterà altresì a disposizione degli espositori, durante l’evento fieristico, un elenco di giuristi esperti in proprietà industriale cui il soggetto</p>	<p><u>SECTION 3 – PERSONNEL</u></p> <p>3.1 The Service guarantees the daily presence, during exhibition days, of personnel specializing in the field of patents, trademarks, industrial designs, and copyright (the personnel is chosen, according to their availability and, anyway, according to the unquestionable decision of the Service. The personnel shall be chosen, in part, among the personnel of Jacobacci &amp; Partners spa and, in part, among external experts, and shall be chosen on the basis of the different needs related to the various exhibitions and fairs).</p> <p>3.2 In particular, as far as it concerns the function of <b>INTERVENTION</b>, the personnel shall be carefully selected in order to avoid any conflict of interest with the involved parties. The personnel shall also meet the requirements provided by Section 51 of the Code of Civil Procedure.</p> <p>3.3 During the exhibition, the Fair shall also provide the exhibitors with a list of counsels specializing in intellectual property. The alleged infringer, who is subject to one of the Service activities, could entrust his/her defence to one of the listed counsels. The counsel’s fee, calculated on the basis of the Forensic</p>

<p>nei cui confronti saranno poste in essere le attività di tutela potrà rivolgersi per affidargli la difesa della propria posizione in occasione degli interventi posti in essere dal personale del Servizio. Gli onorari del giurista prescelto saranno corrisposti, in base alle tariffe previste dal vigente tariffario forense, direttamente dal soggetto che ne chiederà l'intervento.</p>	<p>existing tariff, will be directly paid by the exhibitor who entrusted his/her defence to the counsel.</p>
<p><b><u>ART. 4 – CONTENUTO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE</u></b></p> <p>Il Servizio di Informazione consiste nella messa a disposizione di esperti cui gli espositori potranno rivolgersi durante le giornate e le ore di apertura delle esposizioni per richiedere informazioni e documentazione sulle tipologie di strumenti giuridici messi a disposizione dall'ordinamento a difesa delle creazioni protette ai sensi della disciplina della proprietà industriale e intellettuale e delle norme vigenti in materia di Concorrenza Sleale. Tale servizio non costituisce attività di consulenza specifica, ma solo attività di informazione preliminare. Il servizio è gratuito e riservato ai soli espositori.</p>	<p><b><u>SECTION 4 – INFORMATION SERVICE</u></b></p> <p>The Information Service offers, during exhibition's days and opening hours, a team of experts which provides exhibitors with information and documentation about the different legal means to protect intellectual property rights and fair competition practices. Such a service is not a specific consulting activity, but merely a preliminary informative activity. The service is free of charge and reserved to exhibitors only.</p>
<p><b><u>ART. 5 – CONTENUTO DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA</u></b></p> <p>5.1 Il Servizio di Tutela consiste nella messa a disposizione di chiunque interessato della possibilità di raccogliere la prova della presenza durante le esposizioni di merce in violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale.</p> <p>5.2 Il contenuto del servizio e dell'attività concretamente svolta si limita quindi alla verifica della presenza di beni e/o altro materiale asseritamente in violazione in contraddittorio tra l'Istante e il soggetto indicato come responsabile della suddetta violazione.</p> <p>5.3 Tale attività viene effettuata secondo le modalità indicate nel prosieguo.</p> <p>5.4 In nessun caso tale accertamento comporta l'obbligo per l'espositore indicato come responsabile della violazione di rimuovere i beni e / altro materiale indicati come in violazione dei diritti dell'istante. Tali beni e/o materiale vengono d'ora in poi definiti anche come Beni in Violazione.</p> <p>5.5 La permanenza o la rimozione dei beni contestati potrà essere oggetto di una successiva attività di ricognizione posta in essere dal Servizio su richiesta</p>	<p><b><u>SECTION 5 – PROTECTION SERVICE</u></b></p> <p>5.1 The Protection Service offers to both exhibitors and non-exhibitors the opportunity to collect at the fair exhibition the evidence of the infringement of intellectual property rights.</p> <p>5.2 The Protection Service is therefore meant to solely ascertain the presence of the allegedly infringing goods, being the Claimant and the alleged infringer both present during the said procedure.</p> <p>5.3 Such an activity is carried out according to the following rules.</p> <p>5.4 Under no circumstances, the ascertainment implies the obligation of the exhibitor to remove the allegedly infringing products, or any other materials related to the alleged infringing products(brochure, etc.). The above mentioned products and materials are hereinafter referred as to "Infringing Goods".</p> <p>5.5 Upon request of the Claimant, the Service can subsequently check whether the contested goods continue to be exhibited or have been removed.</p>

della parte Istante.	
<p><u>ART. 6 – ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA</u></p>	<p><u>SECTION 6 – ACTIVATION OF PROTECTION SERVICE</u></p>
<p>6.1 Il Servizio di Tutela viene attivato su iniziativa di parte.</p>	<p>6.1 The Protection Service is activated on request.</p>
<p>La parte che ritiene leso un proprio diritto dovrà in primo luogo produrre copia dei documenti attestanti l'esistenza del diritto vantato, dimostrare la propria legittimazione ad intervenire e infine indicare gli elementi in base a cui essa ritiene sussistente la violazione denunciata.</p>	<p>The claimant shall produce copy of the documents certifying the existence of the claimed right, prove his/her entitlement to take action and finally specify the elements on which he/she grounds the claims of the alleged infringement.</p>
<p>6.2 La parte è richiesta di compilare un modulo, illustrando le proprie motivazioni e allegando l'opportuna documentazione. Il servizio per l'espositore è gratuito.</p>	<p>6.2 The claimant is required to fill in a form. When filling in such a form, the claimant shall indicate the grounds of his/her claims and enclose therewith the relevant documentation. For Exhibitors the service is free of charge.</p>
<p>Qualora l'attivazione del Servizio di Tutela venga richiesta da un visitatore l'importo da versare ammonterà ad € 500.</p>	<p>If the claimant is a visitor, the required fee shall be of € 500.</p>
<p>6.3 Il Servizio di Tutela, costituito da almeno due soggetti di cui almeno uno esperto in tema di proprietà industriale e intellettuale (scelto in base alla disponibilità e comunque ad insindacabile giudizio del Servizio), dopo aver esaminato l'istanza della parte e aver valutato ragionevolmente la situazione, può decidere di accogliere l'istanza e procedere tempestivamente ad accedere presso la stand dell'espositore indicato come responsabile della violazione rilevata dalla parte e procedere alla verifica dei Beni in Violazione. Il procedimento di verifica, così come la precedente valutazione dell'istanza, si svolgerà, su richiesta del soggetto nei cui confronti si procede, alla presenza di uno dei giuristi di cui al precedente paragrafo 3.3, o di altro legale di cui vorrà eventualmente avvalersi il soggetto stesso, a condizione che la convocazione di tale giurista o legale non ritardi irragionevolmente il procedimento o che - a giudizio insindacabile del Servizio - tale convocazione possa pregiudicare i diritti dell'istante.</p>	<p>6.3 The Protection Service is made up of a minimum of two members, at least one of whom is specialising in intellectual property (the members are chosen according to their availability and, anyway, according to the unquestionable decision of the Service). The Service examines the claims and evaluate the concrete circumstances. Should the claimant's application be granted, the Service shall promptly inspect the alleged infringer's booth and proceed with the inspection of the alleged Infringing Goods. The inspection, as well as the evaluation of the claimant's application, shall be carried out (if the alleged infringer requires to) in the presence of one of the counsels referred to in section 3.3, or in the presence of another counsel chosen by the alleged counterfeiter, unless the convocation of the counsel /counsel causes an unreasonable delay in the activity or- according to the opinion of the Service - a detriment to the claimant's rights.</p>
<p>6.4 L'espositore (nella persona del responsabile di stand):</p>	<p>6.4 The exhibitor (represented by the person in charge of the booth):</p>
<p>a) non potrà rifiutarsi di far accedere il Servizio e la parte Istante nel proprio stand;</p> <p>b) è obbligato a declinare le proprie generalità con esibizione del proprio documento di identità;</p> <p>c) è obbligato a sottoscrivere il verbale di contestazione;</p> <p>d) sarà libero di partecipare alla redazione del contenuto del verbale con proprie dichiarazioni pertinenti.</p>	<p>a) shall not prevent the Service and Claimant from accessing the booth;</p> <p>b) shall give his/her personal details, showing his/her identity card/passport;</p> <p>c) shall sign the minutes of the inspection;</p> <p>d) is entitled to make his/her own declarations and have them reported on the minutes.</p>

<p>6.5 Di tale verifica viene redatto processo verbale, in cui si raccolgono le dichiarazioni delle parti e dei legali di cui le stesse si sono eventualmente avvalse e vengono allegati i rilevati fotografici effettuati ed eventualmente anche i campioni di materiale promozionale relativo ai Beni in Violazione. Di tale procedimento verbale viene redatta triplice copia di cui una viene consegnata alla parte Istante, un'altra alla parte sottoposta a descrizione e una terza conservata dal Servizio.</p>	<p>6.5 A person appointed by the Service shall draw up minutes of the inspection. The minutes shall report the declarations made by the parties and their appointed counsels/counselors. Photographs of the Infringing Goods and, if necessary, samples of the related promotional materials, shall be enclosed thereto. The minutes shall be draw up in three copies, one of which to be given to the claimant, another copy to the party subject to the description, and a third copy to be kept by the Service.</p>
<p><b><u>ART. 7 – EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA</u></b></p> <p>7.1 L'intervento del Servizio di Tutela come risultante dal verbale costituisce piena prova dei fatti ivi descritti, anche in caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'espositore indicato come responsabile della violazione.</p> <p>7.2 In nessun modo potrà essere considerato come uno strumento limitativo della libertà delle parti di adire le vie messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.</p>	<p><b><u>SECTION 7 – EFFECTIVENESS OF THE PROTECTION SERVICE</u></b></p> <p>7.1 The minutes of the inspection represent full evidence of the therein reported facts, regardless of the alleged infringer's signature upon the minutes themselves.</p> <p>7.2 Under no circumstances, the Protection Activities can prevent the parties from taking ordinary legal actions in order to protect their rights.</p>
<p><b><u>ART. 8 - CONTENUTO DELLE ATTIVITÀ DI INTERVENTO</u></b></p> <p>8.1 Il servizio di Intervento consiste nella messa a disposizione di un organo giudicante composto da almeno tre esperti in proprietà industriale (scelti, in base alla disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 3.1) cui gli interessati potranno sottoporre la richiesta di valutare la sussistenza di ipotesi di violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale.</p> <p>8.2 Il contenuto del servizio e dell'attività concretamente svolta consiste nell'accertamento sommario e urgente delle ipotesi di violazione contestate in contraddittorio tra l'Istante e il soggetto indicato come responsabile della suddetta violazione</p> <p>8.3 Tale accertamento viene effettuato secondo le modalità indicate nel prosieguo.</p> <p>8.4 Tale accertamento comporta l'obbligo per l'espositore indicato come responsabile della violazione di <b>rimuovere</b> i Beni in Violazione e di <b>consegnare</b> al Collegio un esemplare dei Beni in Violazione, ove materialmente possibile.</p> <p>8.5 L'inosservanza all'obbligo di rimozione</p>	<p><b><u>SECTION 8 - INTERVENTION SERVICE CONTENT</u></b></p> <p>8.1 The <b>INTERVENTION</b> Service offers a Panel made up of at least three experts in Intellectual Property (chosen, according to their availability and pursuant to Section 3.1) to which a party can submit a claim in order to ascertain the infringement of Intellectual Property rights.</p> <p>8.2 The content of the service and of the related activity effectively carried out is a preliminary and urgent ascertainment of the alleged infringement, to be challenged in the presence of the Claimant and the exhibitor indicated as the responsible of the above-mentioned infringement.</p> <p>8.3. This abovementioned service shall be carried out according to the rules below indicated.</p> <p>8.4 Should the infringement be detected, the alleged infringer shall have to remove the Infringing Goods, and provide the Panel with a sample of the Infringing Goods (if possible).</p> <p>8.5 Should the exhibitor fail to comply with the</p>

<p>comporterà l'immediata segnalazione dell'espositore e del relativo Bene in Violazione alle competenti autorità di pubblica sicurezza.</p>	<p>removal of the Infringing Goods, the relevant public security authorities shall be promptly informed.</p>
<p><b>ART. 9 – ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTERVENTO</b></p>	<p><b>SECTION 9 - ACTIVATING THE INTERVENTION SERVICE</b></p>
<p>9.1 Il Servizio di <b>Intervento</b> viene attivato su iniziativa di parte.</p>	<p>9.1 The INTERVENTION Service is activated on request.</p>
<p>Possono accedere a tale servizio anche i visitatori, una volta sottoscritto il presente regolamento e versata la somma di cui al successivo articolo 9.2</p>	<p>Both exhibitors and visitors can access to this service, upon the signature of this regulation and the payment of the amount as indicated in section 9.2..</p>
<p>La parte che si ritiene lesa di un proprio diritto dovrà in primo luogo produrre copia dei documenti attestanti l'esistenza del diritto vantato, dimostrare la propria legittimazione ad intervenire e infine indicare gli elementi in base a cui essa ritiene sussistente la violazione denunciata nonché fornire elementi quanto meno indiziari relativi alla validità del diritto azionato.</p>	<p>The claimant shall produce copy of the documents certifying the existence of the claimed right, prove his/her entitlement to take action and finally specify the elements on which he/she grounds the claims of the alleged infringement.</p>
<p>9.2 Agli <u>espositori</u> è richiesto di compilare un modulo e di versare, per le spese dell'intervento, l'importo di € 500. Ai <u>visitatori</u> è richiesto di compilare un modulo e di versare, per le spese dell'intervento, l'importo di € 1.500.</p>	<p>9.2 <u>Exhibitors</u> are required to fill in a form and pay, as fee for the Intervention Service, the amount of € 500. <u>Visitors</u> are required to fill in a form and pay, as fee for the Intervention Service, the amount of € 1.500.</p>
<p>9.3 Il Collegio, dopo aver esaminato l'istanza della parte e aver valutato ragionevolmente la situazione, può decidere di accogliere l'istanza e procedere tempestivamente convocando l'espositore indicato come responsabile della violazione a partecipare all'<u>udienza di accertamento</u>. Tale udienza dovrà obbligatoriamente tenersi almeno 12 ore dopo la comunicazione dell'invito a partecipare all'udienza stessa all'espositore indicato come responsabile, così da consentirgli di raccogliere materiale da produrre in udienza a propria difesa ed eventualmente contestare la sussistenza e/o la validità dei diritti vantati dall'istante. Con l'occasione di tale convocazione il Collegio potrà raccogliere le prove della violazione contestata procedendo a un rilievo fotografico presso lo stand secondo le modalità del servizio di TUTELA .</p>	<p>9.3 The Panel examines the claim and reasonably evaluates the concrete circumstances. Should the claimant's application be granted, the Panel shall summon the exhibitor indicated as responsible of the infringement to participate to the <u>ascertainment hearing</u>. Such an hearing must take place at least 12 hours after the notification of the hearing summoning, in order to enable the alleged infringer to collect the necessary documentation and prepare his/her own defence. In this occasion the Panel shall be entitled to collect the evidence of the challenged infringement by carrying out photographic evidence in the alleged infringer's booth, according to the rules above indicated in the PROTECTION Service Section.</p>
<p>9.4 In tale udienza le parti presentano in contraddittorio le proprie posizioni allo scopo di permettere al Collegio di valutare sommariamente la sussistenza e/o la validità dei diritti vantati e la sussistenza della violazione contestata. Alla parte nei cui confronti si procede è data facoltà di valersi dell'assistenza di uno dei giuristi di cui al precedente paragrafo 3.3 o di altro legale di cui vorrà eventualmente avvalersi la parte stessa. Il Collegio pronuncerà la propria decisione dopo avere</p>	<p>9.4 At this hearing, the parties present their own defences in order to enable the Panel to preliminary evaluate the existence of the claimant's rights as well as the existence of the challenged infringement. The alleged infringer shall be entitled to appoint a counsel (as indicated above under section 3.3) or any counsel the alleged infringer shall decide to appoint. The Panel shall issue its decision after trying to mediate between the parties and promoting an amicable settlement of the dispute between the parties</p>

<p>obbligatoriamente tentato la conciliazione delle parti e la risoluzione amichevole della controversia tra le stesse insorta.</p>	<p>themselves.</p>
<p>9.5 L'espositore (nella persona del responsabile di stand):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non potrà rifiutarsi di far accedere il personale del Servizio e la parte Istante nel proprio stand;</li> <li>b) è obbligato a declinare le proprie generalità con esibizione del proprio documento di identità;</li> <li>c) è obbligato a sottoscrivere il verbale di ispezione e di rilievo fotografico;</li> <li>d) sarà libero di partecipare all'udienza con proprie dichiarazioni e documentazioni pertinenti.</li> </ul>	<p>9.5 The exhibitor (represented by the person in charge of the booth):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) shall not prevent the Service's personnel and the claimant from accessing the booth;</li> <li>b) shall provide his/her own personal details and show his/her own identity card/passport;</li> <li>c) shall sign the minutes of the inspection and the photographic evidence that will be enclosed therewith;</li> <li>d) can take part in the hearing, making declarations and filing documents.</li> </ul>
<p>9.6 Di tale udienza viene redatto processo verbale, in cui si raccolgono le dichiarazioni e documentazioni delle parti e dei legali che le abbiano eventualmente assistite e vengono allegati i rilievi fotografici effettuati. Di tale procedimento verbale viene redatta triplice copia di cui una viene consegnata alla parte Istante, un'altra alla parte convocata e una terza conservata dal Servizio.</p>	<p>9.6 A person appointed by the Panel shall draw up minutes of the hearing. The minutes shall report the declarations made by the parties and their appointed jurists/counselors. Photographs of the Infringing Goods shall be enclosed thereto. The minutes shall be drawn up in three copies, one of which to be given to the claimant, another copy to the respondent, and a third copy to be kept by the Service.</p>
<p>9.7 Il Collegio comunica la propria decisione con motivazione alle parti entro 4 ore dallo svolgimento dell'udienza di accertamento e, nel caso in cui ritenga la sussistenza della violazione, sia pure in via sommaria, dispone l'ordine di rimozione dei Beni in Violazione, ordinando analogamente all'espositore di consegnare al Collegio un esemplare dei prodotti medesimi.</p>	<p>9.7 The Panel shall issue its decision and communicate such a decision to the parties within 4 hours of the hearing. Should the infringement be ascertained, even after a preliminary examination of the case, the Panel shall order the infringer to remove the Infringing Goods and to deliver a sample of the Infringing Goods to the Panel.</p>
<p>9.8 In difetto di immediata osservanza da parte dell'espositore ai suddetti ordini, il Collegio potrà procedere ai sensi dell'articolo 8.5 del presente regolamento richiedere l'intervento delle competenti autorità di Pubblica Sicurezza per gli interventi più opportuni ivi comprese, se possibile, procedere alla rimozione e consegna dei Beni in Violazione.</p>	<p>9.8 Should the infringer fail to comply with such orders, the Panel is entitled to ask for the intervention of the Public Authorities to obtain, if possible, the removal and the delivery of the Infringing Goods, pursuant to Section 8.5 of this regulation.</p>
<p><u>ART. 10 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI</u></p>	<p><u>SECTION 10 – CONFIDENTIALITY OF THE INFORMATION</u></p>
<p>10.1 Le informazioni raccolte per effetto o in occasione dell'espletamento del Servizio di Tutela sono da considerarsi confidenziali e le parti che hanno specificatamente preso parte alle attività medesime, si impegnano a trattarle come tali.</p>	<p>10.1 The information collected during the performance of the Protection Service shall be considered as confidential and the parties shall treat such information accordingly.</p>
<p>10.2 Il personale del Servizio che ha specificamente seguito tale procedura è parimenti impegnato a</p>	<p>10.2 The Service's personnel shall keep such information confidential and shall not be entitled to</p>

<p>mantenere la massima riservatezza in proposito ed a non utilizzare le informazioni raccolte per usi diversi dall'espletamento del Servizio di tutela.</p>	<p>use such information outside the scope of the Service.</p>
<p><u>ART.11 – RESPONSABILITÀ DEGLI INTERVENTI</u></p> <p>11.1 La domanda di attivazione dell'intervento avviene su istanza di parte. La parte istante pertanto si assume tutta la responsabilità sulla fondatezza e la veridicità delle affermazioni e delle argomentazioni poste alla base della propria istanza. Le parti riconoscono che l'espletamento dei servizi di tutela e di intervento può turbare l'atmosfera della Fiera e si impegnano a richiederlo con moderazione e non al solo fine di danneggiare i concorrenti. L'istante si assume ogni responsabilità - anche di tipo risarcitorio - nei confronti dell'espositore che dovesse subire un procedimento di intervento ove i diritti azionati dovessero successivamente dimostrarsi inesistenti o nulli.</p> <p>11.2 In nessun modo il Servizio potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati dallo svolgimento delle attività di TUTELA e INTERVENTO.</p> <p>11.3 Qualsiasi doglianza sulle motivazioni e il fondamento giuridico del diritto invocato pertanto dovrà essere rivolta esclusivamente nei confronti della parte Istante.</p>	<p><u>SECTION 11 – LIABILITY FOR THE ACTIONS</u></p> <p>11.1 The Service is activated on request. Consequently, the claimant is responsible of the foundation and truthfulness of his/her statements and grounds on which the request is based. The parties acknowledge that the Protection and the Intervention Service may disturb the course of the Fair and undertake to sparingly request the Service and not to use it for the exclusive purpose of damaging the competitors. Should the claimant's intellectual property rights be ascertained to be invalid or null, the claimant shall take the full responsibility (including the compensation for damages) for the action started against the other exhibitor.</p> <p>11.2 Under no circumstances, the Service shall be considered responsible for any possible damages arising from the performance of the PROTECTION and INTERVENTION Services.</p> <p>11.3 Any complaint relating to the reasons and the legal grounds of the claimed right shall be therefore addressed the Claimant exclusively.</p>
<p><u>ART. 12 – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE – CLAUSOLA ARBITRALE</u></p> <p>12.1 In caso di controversie connesse alle modalità di effettuazione delle attività di TUTELA e di INTERVENTO medesime, non pertinenti quindi alla fondatezza delle argomentazioni della parte istante, ma solo ed esclusivamente in relazione alle modalità attuative del Servizio stesso, le Parti faranno tutto quanto possibile per porvi rimedio amichevolmente. A tal fine le Parti si impegnano ad attivare il meccanismo di mediazione promosso dallo Sportello di Conciliazione della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, in conformità al regolamento dello stesso. Le parti convengono che sino al termine del tentativo di composizione amichevole di cui sopra, le stesse non potranno avviare il procedimento arbitrale di cui alla presente clausola.</p> <p>12.2 Qualora non venga raggiunta un'amichevole composizione della controversia ai sensi del comma precedente, la stessa sarà decisa da un Arbitro Unico, che verrà nominato di comune accordo dalle parti entro 15 giorni dalla comunicazione di voler avviare l'arbitrato.</p>	<p><u>SECTION 12 – DISPUTES – ARBITRATION CLAUSE</u></p> <p>12.1 In case of disputes connected with the execution and the performance of the PROTECTION and INTERVENTION Services (disputes which are not therefore related to the grounding of the Claimant's requests), the parties undertake to use any best effort to seek an amicable settlement. For this purpose, the parties undertake to appoint the mediation service managed by the Chamber of Arbitration of Milan (Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano). The parties agree that they shall not start the arbitration proceedings hereinafter, until the abovementioned Chamber of Commerce mediation procedure is completed.</p> <p>12.2 Should the parties fail to reach an amicable settlement (as above indicated), the parties shall jointly appoint a Sole Arbitrator, within 15 days of the communication of one party to the other to start the arbitration procedure. Should the</p>

Qualora entro tale termine le parti non provvedano alla nomina, provvederà il Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente. L'Arbitro procederà in via rituale e giudicherà secondo diritto, anche in relazione alla propria competenza, sulla base delle regole procedurali dallo stesso stabilite nel rispetto del principio del contraddittorio. L'arbitrato avrà sede in Milano.

parties fail to jointly appoint the arbitrator within the abovementioned term, the President of the Court of Milan shall appoint the arbitrator on request of the most diligent party. The Arbitrator shall set forth the procedural rules of the arbitration and shall decide pursuant to law, with regard also to his jurisdiction, by granting to the parties their rights to defence. The seat of the arbitration shall be Milan.